

1582.Divieto d'innovazione

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo VI: DELLA LOCAZIONE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1582.Divieto d'innovazione.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 1582.Divieto d'innovazione.

1. Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.

modifiche - note|green

COMMENTI

articolo previgente|red

1582.Divieto d'innovazione

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello